

ha qualche cosa *sui generis* che la distingue dalle società anonime fondate in conformità delle disposizioni del Codice di commercio, ma questa creazione della legge è fatta nell'interesse dello Stato e del pubblico servizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salariis.

SALARIS (Della Commissione) Io aveva domandato di parlare dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Plebano, e dopo le giustificazioni nel proprio interesse dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole Plebano faceva un appunto all'onorevole ministro per la tarda presentazione di questa legge, quasi a bello studio la si portasse in discussione negli ultimi sgoccioli della Sessione.

L'onorevole ministro rispose che la data della presentazione del progetto escludeva la censura di rettagli; infatti basta riscontrare la data di quella presentazione per persuadersi che egli non aveva riservato il provvedimento all'ultimo istante. Ma pareva allora dovesse rimanere allo scoperto la Commissione, e dovesse la colpa ricadere sopra di lei. Or bene la Commissione ha compiuto sollecitamente il suo dovere; e la Camera ne sarà persuasa se ricorderà la crisi del 14 maggio e il tempo perduto per la soluzione di essa. Gli uffici poi non tutti contemporaneamente deliberarono; e la Commissione non fu in grado di occuparsi di questo progetto che dopo il 9 di giugno.

Di più; anche alla Commissione non tutto parve piano, e non furono poche le questioni sollevate e discusse. Inoltre progredendo nello studio del progetto, sentì il bisogno di schiarimenti sopra qualche disposizione, e senza indugi li richiese agli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici. La Commissione non poteva essere più sollecita, nè più diligente, nè il suo relatore poteva, in uno spazio di tempo più breve, compiere il suo lavoro. Del resto non è cosa nuova per nessuno di noi che negli ultimi giorni si discutano ogni anno i più gravi progetti. Or sono due anni si discusse la graduale abolizione del macinato.

Se dunque giustificò l'onorevole ministro l'atto suo, la Commissione è pienamente giustificata; perchè la sua opera non poteva essere più sollecita. La Commissione si rese conto della gravità del progetto, e della convenienza, anzi del bisogno, del far presto.

Io non voglio entrare per ora nel merito della discussione perchè lascio intera questa parte all'onorevole relatore. Mi riserverò solamente di parlare sugli emendamenti, per esprimere l'opinione della Commissione.

MANELLI, relatore. Chiedo di parlare.

PLEBANO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Nella seduta di ieri, l'onorevole ministro dei lavori pubblici, rispondendo alle poche parole da me dette, volle dimostrare come, alla fin fine, col presente disegno di legge, non si facesse altro che riconoscere uno stato di cose che già esisteva per effetto della convenzione approvata nel 1877: che non altro facevasi che sanzionare un fatto già compiuto; che si riconosceva, cioè, alle due società la facoltà di unirsi e fondersi insieme, facoltà già ad esse concessa in virtù delle due convenzioni stipulate ed approvate nel 1877.

Certo il ragionamento dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sarebbe stato fondato, e giusta la conclusione ch'egli mirò a dedurne. Se le premesse del suo ragionamento fossero appoggiate sul vero, se, com'egli ha affermato, non di altro si trattasse ora che di riconoscere il diritto alla fusione delle due società come già ad esse ne fu data facoltà nel 1877, evidentemente l'egregio ministro dei lavori pubblici avrebbe ragione di escludere che altro non si faccia ora se non riconoscere un fatto già compiuto.

Però io già osservai nella seduta d'ieri (e forse non ebbi la ventura di essere compreso, ben sapendo io stesso con quanta imperfezione e difficoltà io riesca ad esprimere il mio pensiero) e dissi come non trattasi qui di una semplice fusione, nè di autorizzazione a valersi della facoltà conceduta nel 1877; ma che trattasi invece di una vera novazione di contratto, che trattasi di creare uno stato di cose interamente nuove; di dare, in una parola, a queste due società, non la facoltà di fondersi, ma bensì quella di trasformarsi.

Trattasi infatti di due società di navigazione, le quali esistono distinte come società in accomandita (e non è mestieri che io mi trattenga a dimostrare alla Camera la differenza che corre tra società in accomandita e società anonime), trattasi dunque di due società in accomandita, le quali non hanno oggi altra facoltà che quella di fondersi ed unirsi per modo che le due società Florio e Rubattino, anzichè portare due ditte separate e distinte, potrebbero formarne una sola col nome di società *Florio e Rubattino*; nulla però rimarrebbe innovato, nulla alterato, tanto in ordine al patto costitutivo delle due società, che alle convenzioni da esse stipulate col Governo.

Le due società fuse insieme non varierebbero la loro condizione di fronte alle disposizioni del Codice di commercio che concernono le società in accomandita.